

Legge regionale 01 febbraio 1991 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

Art. 79

Rimborsi allo Stato(programma 3.1.7.)

- 1.** L' Amministrazione regionale è tenuta a rimborsare allo Stato gli assegni variabili dallo stesso corrisposti a personale statale a titolo di missione, di lavoro straordinario o ad altro titolo, per l' attività svolta nell' ambito della collaborazione funzionale connessa all' applicazione dell' articolo 4 del DPR 26 agosto 1965, n. 1116.
- 2.** Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 24 milioni, suddivisa in ragione di lire 8 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
- 3.** Il predetto onere complessivo di lire 24 milioni fa carico al capitolo 6731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.